

Class: 14.v, 17/001.sfa, 001.arm, 8/001.frli, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 66

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: Disposizioni relative alle modalità di concessione dell'intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022.

**Il Dirigente dell'Area Tecnica
ed Autorizzazione
Fabrizio Stranda**

*sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del d.lgs.
82/2005*

**Disposizioni relative alle modalità di concessione dell'intervento
a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito
danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla
movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23
ottobre 2021 – 31 maggio 2022.**

Sommario

1. PREMESSA	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO: AZIENDE AMMISSIBILI	11
4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO	13
5. ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE AGRICOLA DEL PIEMONTE	13
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DIGITALE	14
7. INTERVENTI AMMESSI E DOCUMENTAZIONE	15
8. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	19
9. PAGAMENTO	19
10. MODALITÀ DI SOSTEGNO E COMUNICAZIONI ALL'ORGANISMO DI COORDINAMENTO AGEA	19
11. CONTROLLI	20
12. VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ	21
13. ULTERIORI CONTROLLI ISTRUTTORI	21
13.1. Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)	21
13.2. Visura Deggendorf	22
13.3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	22
13.4. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)	23
13.5. Documentazione Antimafia	23
14. COMUNICAZIONI	24
15. MODALITÀ DI PAGAMENTO	24
16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	25

1. PREMESSA

Con Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati disposti gli interventi al fine di compensare le perdite di reddito subite dalle aziende avicole, oggetto di danni indiretti, a partire dall'applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento, a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo dal 23 ottobre 2021 al 31 maggio 2022.

Tali disposizioni integrano quelle precedentemente stabilite dal Decreto Ministeriale n. 216437 del 12 maggio 2022, per le quali sono state stabilite modalità di attuazione uniformi con Circolare AGEA n. 58039 del 27 luglio 2022.

L'importo dell'aiuto è indicato all'articolo 1, paragrafo 2, del Decreto Ministeriale in questione, per un totale di euro 40.000.000,00 (quaranta milioni/00). Tali fondi sono disponibili sul capitolo di spesa n. 7098 pg.01, come stabilito dall'articolo 1, comma 528, della Legge di Bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 e trasferiti all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, mediante Decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12 dicembre 2022.

Dello stanziamento sopra riportato, un importo pari ad euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) è a favore delle aziende avicole che operano nel settore della trasformazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti nell'ambito del regime «de minimis».

Al riguardo, al fine di poter ristabilire in breve tempo la produzione nell'ambito del settore avicolo e far fronte alla crisi derivata dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali e da altre tipologie di danno indiretto, si riportano di seguito le modalità di attuazione del Decreto Ministeriale in questione.

Pertanto, le presenti Istruzioni operative contengono le disposizioni per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle aziende avicole aventi sede legale in una delle province di competenza dell'Organismo Pagatore (OP) ARPEA, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi **nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022**, dando attuazione a quanto disposto nel DM n. 193915 del 5 aprile 2023 e nella circolare di attuazione di AGEA Coordinamento n. 0032777 del 04/05/2023.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

BASE GIURIDICA UNIONALE

– **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, agli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c) e gli articoli 108 e 109 d);

– **Reg. (UE) n. 1308/2013**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;

– **Reg. (UE) n. 1407/2013**

Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;

– **Reg. (UE) n. 702/2014**

Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

– **Reg. (UE) n. 2016/429**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, “normativa in materia di sanità animale”, come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, in particolare l'articolo 9 in cui la Peste Suina Africana è categorizzata come una malattia di categoria A e che quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione;

– **Reg. (UE) n. 2016/679**

Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

– **Reg. (UE) n. 2020/687**

Regolamento delegato della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

– **Reg. (UE) n. 2020/689**

Regolamento delegato della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

– **Reg. (UE) n. 2021/690**

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie

imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;

– Reg. (UE) n. 2021/2115

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

– Reg. (UE) n. 2021/2116

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

– Reg. (UE) n. 2022/2472

Regolamento della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;

- Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
(pubblicati in GU 2022/C 485/01);

– Decisione di Esecuzione (UE) 2021/2310

Decisione di Esecuzione della Commissione, del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri;

– Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02

Comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

– Decisione della Commissione UE C(2023) 1726 final

Decisione della Commissione, del 15.3.2023, che ha considerato compatibile l'aiuto notificato dall'Italia (lettera del 9 febbraio 2023) con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, punto c), del TFUE;

BASE GIURIDICA NAZIONALE

– Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9

Decreto Legislativo riguardante l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

– Decreto Ministeriale del 25 giugno 2010 e relativo "Allegato A"

Decreto Ministeriale che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale;

– Legge 24 dicembre 2012, n. 234

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;

– Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

– Legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234

(pubblicata su GURI n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 49), che all'articolo 1, comma 528, così come modificato dall'articolo 26-quater, comma 1, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che una quota non inferiore a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo di spesa n. 7098 pg 01), è destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022;

– Decreto direttoriale PQAI n. 633766

Decreto direttoriale del 12 dicembre 2022 con il quale viene disposto il trasferimento dal capitolo di spesa n.7098 pg. 01 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA delle risorse economiche pari ad €. 40.000.000,00 (euro quarantamiliardi/00);

– Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115

Decreto del Ministro dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante "Regolamento recante la

disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e, in particolare, l’articolo 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l’articolo 9 “registrazione degli aiuti individuali”;

– **Note del Ministero della salute prot.n. 27237 e successivi aggiornamenti**

Note, a partire da quella del 22 ottobre 2021, aventi come oggetto i focolai di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità e che hanno determinato anche l’istituzione delle Zone di Ulteriore Restrizione (ZUR), determinate con l’attività di monitoraggio territoriale effettuate secondo quanto previsto dal piano d’azione programmato dai Servizi veterinari nazionali, regionali con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie;

– **DM n. 216437 del 12 maggio 2022**

“Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021.” registrato con numero di aiuto SA 105319;

– **DM n. 533745 del 19 ottobre 2022**

“Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022.” registrato con numero di aiuto SA 105319;

– **Piano pubblico di controllo e eradicazione dell’Influenza aviaria**

Consultabile al link <https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria//piani-sorveglianza/piano-nazionaleinfluenza-aviaria-2021.pdf>;

– **Circolare AGEA n. 0032777 del 04/05/2023**

Circolare recante modalità di attuazione del dm 194915 del 5 aprile 2023, “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022.”

FASCICOLO AZIENDALE

– **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162**

Semplificazione della gestione della PAC;

– **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021** - Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

- **Circolare AGEA prot. n. 0025874 del 13 aprile 2021 - Aggiornamento del SIPA – GIS:** definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale.
- **Determinazione Arpea n. 50 del 03/03/2022 - MANUALE DEL FASCICOLO AZIENDALE**

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

- **Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159** - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- **Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218** - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- **Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152**, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»; D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- **Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018** - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018** - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019** - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020** - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;

- **Circolare AGEA prot. n. 11440 del 18 febbraio 2021** -Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche normative introdotte per l'emergenza Covid-19;
- **Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022** – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;

REGISTRO AIUTI DI STATO

- **Legge 24 dicembre 2012, n. 234**

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato;

- **Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DURC (DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA)

- **Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n.78**

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Art. 4. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva;

- **Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015**

Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

- **Istruzioni Operative n. 84 del 9 settembre 2021 - Legge 20 marzo 2014, n. 34** – Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva – Integrazione documentale;

- **Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45** - “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- **Circolare AGEA n. 79339 del 24 novembre 2021** - Pagamenti di aiuti comunitari e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

– **Nota AGEA prot. ORPUM 5813 del 27 gennaio 2022** – Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”. Pagamenti di aiuti nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Ulteriori precisazioni.

REGOLARITÀ FISCALE

– **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602**: Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 48- bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO: AZIENDE AMMISSIBILI

Come riportato all’articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023, le aziende ammissibili al sostegno sono le piccole e medie imprese (**PMI**), così come definito all’allegato I del Regolamento UE 2022/2472 e le **Grandi Imprese della filiera avicola** che possono dimostrare di aver **subìto danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria così come indicato dalle norme sanitarie dell’Unione europea e nazionali**.

Possono, inoltre, beneficiare dei sostegni gli **incubatoi e gli allevamenti da riproduzione** che, seppur **non ubicati nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria** per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque **subìto danni indiretti** e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione **verso le aziende situate nelle zone focolaio di influenza aviaria**, per il periodo 23 ottobre 2021- 31 maggio 2022.

Come specificato all’articolo 2, paragrafo 2, del sopra citato Decreto Ministeriale, le **PMI appartenenti al settore della produzione primaria** beneficeranno dei sostegni erogati sulla base del **Regolamento (UE) 2022/2472** della Commissione del 14 dicembre 2022, mentre le **Grandi Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli** beneficeranno dei contributi in base al **punto (373), lettera b della sezione 1.2.1.3 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale** e nelle zone rurali di cui in premessa a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione Europea.

Le **PMI e le Grandi Imprese**, che operano **fuori dal settore della produzione agricola primaria**, beneficeranno dei sostegni previsti sulla base del **Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2012 e successive modifiche**.

Come disposto all’articolo 2, paragrafo 3 del Decreto ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023, le aziende avicole **ammissibili al sostegno** sono quelle impegnate nella **produzione agricola primaria e della trasformazione** delle seguenti categorie merceologiche:

- a) Pollo
- b) Faraona
- c) Anatra
- d) Oca
- e) Gallina ovaiole
- f) Pollastra
- g) Cappone
- h) Pulcino delle specie elencate
- i) Tacchino
- j) Uova da consumo e da cova del genere "Gallus" e "Meleagris"
- k) Specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne)

Possono beneficiare delle **compensazioni** i seguenti soggetti:

- a) Incubatoi
- b) Allevamenti riproduzione
- c) Allevamenti da ingrasso
- d) Allevamenti per la produzione di uova da consumo
- e) Svezzatori
- f) Centri imballaggio uova
- g) Mattatoi e trasformatori

Le suddette aziende devono avere:

- sede legale in una delle province di competenza dell'OP ARPEA;
- alla data di presentazione della domanda, aperto nel sistema informativo SIAN un fascicolo aziendale (asset aziendale).

L'articolo 2 del DM n. 193915 del 5 aprile 2023 stabilisce che **gli aiuti non sono concessi alle aziende in difficoltà** di cui al punto (33)63 della sezione 2.4. degli Orientamenti o dell'art. 2, (59) del Reg. n. 2022/2472 a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dall'influenza aviaria per la quale sono concessi gli indennizzi. Inoltre, gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Si fa presente, infine, che gli aiuti per i danni indiretti relativi al periodo dal 23 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 **non sono concessi alle PMI già ammesse per i medesimi danni indiretti** ai benefici previsti dal DM n. 216437 del 12 maggio 2022 "Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi **nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021** per lo stesso periodo" erogati nell'ambito del regime "SA. 105319" e le cui modalità di attuazione sono state disposte con Circolare AGEA n. 58039 del 27 luglio 2022. **In ogni caso, le stesse aziende possono richiedere l'indennizzo per i danni indiretti subiti nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022.**

Le aziende devono sempre avere:

- **sede legale** in una delle province di competenza **dell'OP ARPEA**,
- alla data di presentazione della domanda, aperto nel sistema informativo SIAN un **fascicolo aziendale (asset aziendale)**.

4. ATTIVITÀ OBBLIGATORIE DEL BENEFICIARIO

Per accedere all'aiuto è necessario disporre di un **fascicolo aziendale**, secondo le disposizioni previste dal Manuale del fascicolo aziendale (Vedasi Determinazione Arpea n. 50 del 03/03/2022). Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un **codice IBAN valido** e aggiornato nel fascicolo e nella domanda, nonché alla presenza nel fascicolo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà necessarie alla richiesta della **documentazione antimafia**.

È opportuno, inoltre, sottolineare **l'obbligatorietà** dell'indicazione **dell'indirizzo PEC dell'azienda richiedente**, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009.

5. ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE AGRICOLA DEL PIEMONTE

Per poter presentare la domanda di aiuto occorre essere iscritti all'Anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

A tal fine il richiedente, qualora legale rappresentante/titolare di un'impresa agricola, deve rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il richiedente all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. L'elenco dei CAA è consultabile sul sito istituzionale di A.R.P.E.A.

In alternativa al CAA, gli altri richiedenti possono rivolgersi, direttamente alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

1. utilizzando il servizio "Anagrafe", pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede se in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale);
2. utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nel tema "Agricoltura", sezione modulistica (filtro per Titolo: anagrafe) (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DIGITALE

Entro la data del **30 giugno 2023** dovrà essere presentata una domanda di aiuto completa dei dati ed allegati in seguito elencati. Sarà fatta comunicazione attraverso PEC delle integrazioni eventualmente richieste in seguito alla trasmissione della domanda ad Arpea.

La domanda di aiuto è predisposta e **presentata esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio **Nembo**, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura”. A tal fine il sistema informatico non consente di inviare la domanda prima dell’apertura del bando e oltre il termine fissato nello stesso. Sono irricevibili le domande in stato di “bozza” e le domande in formato cartaceo, anche se presentate nei termini del bando.

Si consiglia vivamente di prendere visione dell’informazione necessaria alla compilazione della domanda di aiuto, così come degli allegati da compilare e trasmettere, in modo da iniziare a predisporre la documentazione in previsione dell’apertura del bando.

Per **accedere** al servizio Nembo il richiedente deve essere in possesso di **identità digitale** (SPID, CNS, certificato digitale). Attraverso l’identificazione dell’utente, mediante SPID, CNS o certificato digitale, il richiedente firma e trasmette la domanda digitale e non è più necessario inviare la copia su carta della documentazione prodotta da sistema.

Il sistema controlla che l’invio della domanda sia effettuato da un **utente con potere di firma** (legale rappresentante, titolare, direttore, ecc.) **registrato in anagrafe**.

Per la trasmissione della domanda è necessario che essa sia completa, tra le altre cose, di:

1. Dati identificativi dell’azienda (*Allegato 1*)
 - ragione sociale o Cognome e nome o del richiedente;
 - CUA (codice fiscale) /Partita IVA ;
 - intestazione della Partita IVA (solo per le ditte individuali);
 - indirizzo PEC;
 - cellulare;
 - indirizzo della sede legale o residenza;
 - dati del rappresentante legale/tutore/erede;
 - coordinate per il pagamento;
2. Dati relativi agli interventi, da compilare inserendo l’informazione richiesta (*Allegato 2*)
3. Dati relativi agli interventi richiesti, a seconda dell’intervento, come da tabelle presenti nell’*Allegato 3*. Nota: il file permette l’inserimento dei dati nelle sole celle sbloccate, le quali sono collegate alle formule utili al calcolo del totale richiesto per ogni aiuto. I dati

relativi ad ogni voce da compilare vanno inseriti nel corrispondente foglio, a seconda dell'intervento, e vengono riversati automaticamente nel primo foglio riepilogativo denominato "TABELLA Prospetto danni".

4. Allegati alla domanda:

- 4.1. File in formato Excel contenente il dettaglio dell'aiuto richiesto diviso per ogni intervento e completo di tutti i parametri utilizzati per il calcolo (a seconda dell'intervento: numero capi/uova, settimane, kg, ecc). Il file Excel dovrà obbligatoriamente essere allegato alla domanda di aiuto in fase di compilazione (versione in formato pdf, *Allegato 3*);
- 4.2. Documentazione a supporto degli importi richiesti per ogni tipologia di intervento, come dettagliato in seguito, al punto **7 "Interventi ammessi e documentazione"** e specificato nei quadri dell'*Allegato 2*;

Si rammenta che ogni singolo allegato alla domanda (Excel, pdf, zip) dovrà essere di grandezza inferiore a 25 MB. E' possibile suddividere i file compressi (zip) in più parti, facendo sì che ognuna resti entro i limiti di 25 MB. A tal fine si può utilizzare l'apposita opzione in fase di compressione del file, procedendo poi a caricare ogni parte dell'intero file compresso.

Sono presenti in allegato a questo bando le versioni in formato pdf dei file Excel da compilare ed allegare in fase di presentazione della domanda di aiuto. I file di tracciato in formato Excel saranno pubblicati sul sito istituzionale di Arpea, onde permettere lo scarico e compilazione.

7. INTERVENTI AMMESSI E DOCUMENTAZIONE

Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno allegare in fase di presentazione della domanda, per le misure oggetto di aiuto:

- Per **tutti gli interventi**:
 - a. una dichiarazione/relazione da cui si desume l'ubicazione dell'allevamento e si riporta il riferimento normativo (decreto, ordinanza, ecc) che stabilisce l'entrata in vigore e il termine delle misure restrittive a seguito dei provvedimenti sanitari.
In alternativa,
 - copia del provvedimento (decreto/ordinanza/ecc.) da cui si desume la "zona regolamentata" e il periodo di applicazione delle misure sanitarie.
 - b. In caso di soccida, dichiarazione di rinuncia all'indennizzo dell'altro contraente. (*Allegato 4*)
- **Intervento 1 - Distruzione di uova da cova**:
 - copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento
e
 - copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008;

nonché

- ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Nel caso in cui le uova distrutte non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare:

- copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento
e
- copia del registro di allevamento.

• **Intervento 2 - Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti:**

- copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da cova presso il centro di sgusciatura o di disidratazione
e
- copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008;
nonché
- ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Nel caso in cui le uova trasformate non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare:

- copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione
e
- copia del registro di allevamento;

• **Intervento 3 - Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti:**

- copia dei documenti di trasporto relativi alla consegna di uova da cova presso il centro di sgusciatura o di disidratazione
e
- copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008;
nonché
- ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Nel caso in cui le uova trasformate non abbiano potuto raggiungere l'incubatoio per divieti alla movimentazione occorre allegare:

- copia dei documenti di trasporto al centro di sgusciatura o di disidratazione
e
- copia del registro di allevamento;

• **Intervento 4 - Soppressione di pulcini:**

- copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento,
 - nonché
- ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Nel caso di pulcini:

- copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008 e
 - ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito.
- **Intervento 5 – Macellazione anticipata di riproduttori:**
 - copia della documentazione che attesti la consegna dei capi presso lo stabilimento di macellazione.
 - Copia del registro di allevamento e
 - ogni documento utile a dimostrare il danno indiretto subito.
- **Intervento 6 – Estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento):**
 - copia del registro di allevamento nonché
 - ogni altro documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

Con riferimento alla richiesta di indennizzo non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico, come stabilito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005 "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e s.m.i..

Inoltre, come già stabilito dal MIPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che:

- i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento.
 - Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'aviarica l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario.
 - Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i sette giorni della settimana e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.
- **Intervento 7 – Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimento):**
 - copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento, con
 - indicazione dei capannoni interessati e
 - ogni documento utile a dimostrare il danno subito.
- Eventualmente
- copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali.

- **Intervento 8 – Perdita di valore per la vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard:**

- copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia l'uscita anticipata o posticipata di animali.

Eventuale

- copia dei contratti stipulati da cui si evinca:
 - una riduzione della quotazione;
 - contratti non onorati
e
 - nuovi contratti a prezzi ribassati;

 - tabelle di allevamento
ed
 - eventuale documentazione relativa ai cicli precedenti (es. pollastre).

- **Intervento 9 - Perdita di valore per il congelamento della carne avicola fresca:**

- copia dei contratti
con
 - il prezzo della carne avicola congelata da confrontare con le quotazioni del periodo della carne fresca.

Tale documentazione deve comprovare:

- il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria,
ed
- il trattamento termico eseguito.

- **Intervento 10 – Riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova:**

- copia dei registri presso i centri d'imballaggio uova.
- documentazione atta a comprovare la riduzione dell'attività di macellazione, trasformazione, classificazione e imballaggio.
- confronto tramite la BDN per quanto riguarda le attività di macellazione dal quale si può desumere la riduzione dell'attività.

Inoltre, considerato che l'indennizzo unitario è calcolato moltiplicando la minor quantità prodotta espressa in Kg nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022, al fine di valutare l'effettiva contrazione del fatturato, occorre allegare:

- documentazione di carattere fiscale relativa allo stesso periodo dell'anno precedente;

- fatture o bilanci che possano evidenziare quale sia stato il minor fatturato rispetto al periodo oggetto di indennizzo nel medesimo periodo dell'anno precedente).

- **Intervento 11 – Soppressione di pollastre:**

- copia della certificazione emessa da imprese di smaltimento, nonché
- ogni documento atto a comprovare il danno indiretto subito.

- **Intervento 12 – Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico:**

- copia dei contratti con il prezzo della carne avicola cotta da confrontare con le quotazioni del periodo della carne fresca.

Tale documentazione deve comprovare il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria ed il trattamento termico eseguito.

8. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto può essere presentata non oltre il **30 giugno 2023**.

La **data di apertura** del bando, prevista per il **mese di giugno**, sarà comunicata con **successiva determinazione dirigenziale e pubblicata sul sito** istituzionale di Arpea. (<https://www.arpea.piemonte.it/>)

9. PAGAMENTO

Il Decreto Ministeriale, all'articolo 6 stabilisce che gli Organismi pagatori, previa istruttoria, provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto entro il 30 settembre 2023

10. MODALITÀ DI SOSTEGNO E COMUNICAZIONI ALL'ORGANISMO DI COORDINAMENTO AGEA

Come riportato all'articolo 3, paragrafo 2, del DM n. 193915 del 5 aprile 2023, il **sostegno è determinato fino ad un massimo del 25% del danno totale** subito dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A del sopra citato Decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera k, del DM in questione, che sono determinati fino ad un massimo del 100%.

Sempre sulla base del DM, dai sostegni sono **decurtati** gli eventuali aiuti ricevuti per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/690 e gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di **polizze assicurative agevolate o di fondi di mutualizzazione**.

Sono inoltre **detratti** tutti i **costi non direttamente collegati** alla comparsa dell'influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dai beneficiari nonché **eventuali ricavi** della vendita di prodotti collegati agli animali macellati o abbattuti ai fini di **prevenzione** per ordine dell'autorità competente.

L'imposta sul valore aggiunta (**IVA**) **non è ammissibile** salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

I sostegni stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023, **possono essere cumulati con altri aiuti di Stato**, purché riguardino costi ammissibili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto stabiliti dal Decreto Ministeriale in oggetto.

Le aziende che hanno beneficiato delle compensazioni economiche fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione di animali o prodotti, di cui all'articolo 3, comma 2 del DM n. 193915 del 5 aprile 2023 possono **cumulare** tali sostegni con gli aiuti previsti all'**articolo 220 del regolamento n. 1308/2013**, limitatamente alla restante quota parte di produzione non compensata dal suddetto DM.

Per le **aziende di produzione primaria**, i sostegni di cui al presente decreto **non possono essere cumulati con aiuti "de minimis"** relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del Reg. (UE) 2022/2472 e dal punto 378 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

11. CONTROLLI

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore ARPEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente;
- ulteriori controlli istruttori;
- eventuale sollecito al richiedente di integrazioni documentali necessarie a definire l'esito istruttorio.

Si rammenta che l'importo ammissibile non potrà, in nessun modo, essere superiore all'importo richiesto dal beneficiario in fase di presentazione della domanda di aiuto. Si consiglia, pertanto, la massima attenzione nella compilazione della domanda e nel calcolo degli importi di aiuto da richiedere (con i relativi dettagli da inserire negli allegati alla domanda).

12. VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ

Fatte salve le verifiche ad opera dell'Organismo di Coordinamento, in conformità alla Circolare AGEA n. 0032777 del 04/05/2023, l'Organismo Pagatore provvederà all'esecuzione dei seguenti controlli:

1. verifica che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato;
2. verifica che la sede legale sia ubicata in una delle province di competenza dell'Organismo Pagatore Arpea (area territoriale corrispondente alla regione Piemonte)
3. verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
4. verifica dell'unicità della domanda di aiuto;
5. verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
6. . verifica che siano presenti tutti gli allegati alla domanda e che gli stessi siano pertinenti e completi di tutta l'informazione richiesta;
7. verifica della presenza delle dichiarazioni che devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

L'Organismo Pagatore ARPEA assoggetta a controllo puntuale un campione delle dichiarazioni confermate allegate alle domande stesse e della documentazione che devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, estratte sulla base di criteri di rischio definiti a livello nazionale da AGEA – Coordinamento. La percentuale delle dichiarazioni estratte a campione non è inferiore al 5 % del totale delle dichiarazioni di ciascuna delle tipologie menzionate.

L'aiuto non è concesso ai soggetti per i quali sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore.

13. ULTERIORI CONTROLLI ISTRUTTORI

13.1. Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

L'aiuto è concesso in regime "de minimis" per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n.

1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione dell'articolo 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In attuazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, l'aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell'importo massimo di 200.000 euro, nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'Organismo pagatore ARPEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore ARPEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti «de minimis» complessivamente percepiti nel triennio da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti «de minimis» già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un'impresa unica ;
2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente;
3. registrazione dell'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

13.2. Visura Deggendorf

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

13.3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

ARPEA, ai fini del pagamento dell'aiuto, effettua le verifiche previste dall'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto attuativo interministeriale, emanato il 30 gennaio 2015 "le amministrazioni procedenti per le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" sono tenute a verificare la regolarità contributiva del richiedente.

L'art. 45 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede che in sede di pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi.

La Circolare AGEA dell'Area Coordinamento n. 79339 del 24 novembre 2021 chiarisce che la modifica legislativa di cui all'art. 45 del citato decreto interviene con intenti di semplificazione nelle modalità di accertamento della regolarità contributiva delle imprese agricole attraverso l'equiparazione delle relative verifiche, ai fini dell'erogazione degli aiuti nazionali da parte degli organismi pagatori, a quelle già in essere previste per l'erogazione degli aiuti comunitari.

Pertanto, la verifica delle regolarità contributiva viene effettuata con la compensazione operata con riguardo agli importi risultanti nel Registro nazionale debitori comunicati dall'INPS sulla base degli interscambi dati informatici già in uso per gli aiuti comunitari.

13.4. Pagamenti superiori a € 5.000 (articolo 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602)

Ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

13.5. Documentazione Antimafia

Le misure di sostegno previste dalle presenti Istruzioni operative non attengono alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali, e non ineriscono né sono calcolate in base a terreni agricoli ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del DM 28 luglio 2022 n. 0336168.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza delle dichiarazioni sostitutive di notorietà e ai relativi dati inseriti in fascicolo aziendale, finalizzati alla richiesta della certificazione antimafia e alla esecuzione della relativa verifica antimafia.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione delle stesse.

Si richiama l'attenzione inoltre, sulle Variazioni degli organi societari: "i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente

ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011" e s.m.i.

La documentazione inserita in fascicolo aziendale è necessaria ai fini della richiesta della informazione antimafia che ARPEA presenterà telematicamente al Ministero Dell'Interno attraverso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia - ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i..

Qualora le verifiche effettuate diano esito negativo, il prefetto rilascia l'informazione antimafia liberatoria ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito positivo, il prefetto rilascia l'informazione antimafia interdittiva.

ARPEA può procedere, anche in attesa dell'informazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di pagamenti disposti sotto condizione risolutiva e di successivo rilascio d'informazione antimafia positiva, attestante la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di tentativi di infiltrazione mafiosa, ARPEA procederà al recupero degli importi erogati.

14. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore ARPEA renderà noto:

- a. al richiedente: il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante;
- b. in caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
- c. al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Ministero l'elenco dei Soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso;
- d. ad Agea Coordinamento le informazioni individuate nell'apposito tracciato record ai fini dell'attivazione delle procedure amministrative atte a evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari, come previsto DM n. 193915 del 5 aprile 2023.

15. MODALITA' DI PAGAMENTO

Si rammenta che l'erogazione degli aiuti è subordinata alla **presenza nel Fascicolo aziendale di un codice IBAN corretto.**

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'ARPEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del

regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.” Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L’adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l’ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d’Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l’aiuto deve indicare **obbligatoriamente**, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l’Istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto; nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico (codice IBAN), l’ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall’identificativo unico”.

La norma ha sancito, all’art. 24, il principio di non responsabilità dell’Istituto di credito, conseguentemente, l’interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda) lo identifichino quale beneficiario.

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall’Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

All’indirizzo https://www.arpea.piemonte.it/pagina19334_privacy.html è presente l’informativa completa sul trattamento dei dati personali.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE) <input style="width: 95%; height: 15px;" type="text"/>	PARTITA IVA <input style="width: 95%; height: 15px;" type="text"/>	Barrare se ditta individuale <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/>
COGNOME O RAGIONE SOCIALE <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>		NOME <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
DATA DI NASCITA <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <small>giorno mese anno</small>	SESSO <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> M <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> F	COMUNE DI NASCITA <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
		PROV. <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
INTESTAZIONE DELLA PARTIVA IVA (solo per le ditte individuali) <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>		

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

CELLULARE

@	
---	--

RESIDENZA O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	TELEFONO PREFISSO	NUMERO <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
COD. ISTAT <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	COMUNE <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	PROV. C.A.P. <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
<small>Prov. Comune</small>		

RAPPRESENTANTE LEGALE / TUTORE / EREDE

CODICE FISCALE	<input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
COGNOME	NOME <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>
DATA DI NASCITA <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <small>giorno mese anno</small>	SESSO <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> M <input style="width: 15px; height: 15px;" type="text"/> F
Luogo di nascita <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	
	PROV. Telefono <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

SEZ. II - COORDINATE PER IL PAGAMENTO - accredito su c/c bancario o conto Banco Posta

N.B. Il conto deve essere intestato al richiedente - il codice IBAN indicato identifica il rapporto corrispondente con il proprio Istituto di Credito: l'ordine di pagamento da parte dell' Organismo Pagatore ARPEA si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dal codice IBAN (Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11).

SWIFT (o BIC) - COORDINATE BANCARIE
(obbligatorio nel caso di transazioni internazionali)

IBAN - COORDINATE DI PAGAMENTO -
riempire obbligatoriamente tutti i campi del presente riquadro

ISTITUTO

AGENZIA <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	COMUNE <input style="width: 95%; height: 20px;" type="text"/>	PROV. <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	C.A.P. <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
---	--	--	---

QUADRO B - Interventi DANNO UNITARIO (INDENNIZZO UNITARIO) €/uova**QUADRO B1 - intervento 1 Distruzione uova da cova**

Codice Allev.	TIPO DI IMPRESA (1)	SPECIE (2)	Indirizzo dell'allevamento	SOCCIDA (S/N)	DAL	AL	N. UOVA

(1) Valori ammessi TIPO DI IMPRESA: Allevamento da riproduzione - Allevamento da riproduzione in zona di restrizione - Incubatoio in zona di restrizione

Allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione - Incubatoio fuori zona di restrizione

(2) Valori ammessi SPECIE: Riproduttori quaglia - Tacchino - Riproduttori pollo

ALLEGA

1 copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento

2 copia del registro di allevamento delle aziende di produzione delle uova da cova

3 copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008

4 certificato sanitario dell'avvenuta distruzione uova nel periodo 23 ottobre 2021 e il 31 maggio 2022 con indicazione del numero di uova

5 documenti fiscali attestanti il trasporto e la distruzione delle uova

6 copia dei contratti di accasamento con gli allevamenti all'interno della zona regolamentata: trattasi di contratti, in forma scritta, stipulati tra l'incubatoio e l'allevamento di destinazione dei pulcini

QUADRO B2 - intervento 2 Trasformazione di uova da cova in ovoprodotto

Codice Allev.	TIPO DI IMPRESA (3)	SPECIE (4)	Indirizzo dell'allevamento	SOCCIDA (S/N)	DAL	AL	N. UOVA

(3) Valori ammessi TIPO DI IMPRESA: Allevamento da riproduzione in zona di restrizione - Incubatoio in zona di restrizione - Allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione - Incubatoio fuori zona di restrizione

(4) Valori ammessi SPECIE: Riproduttori pollo - Riproduttori ovaiole

ALLEGA

7 copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento

8 registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008

9 documenti fiscali attestanti il trasporto e/o la consegna delle uova da cova alle industrie di trasformazione/centro di sgusciatura o di disidratazione

10 copia del registro di allevamento

QUADRO B3 - intervento 3 Trasformazione di uova da consumo in ovoprodotto

Codice Allev.	TIPO DI IMPRESA (5)	SPECIE (6)	Indirizzo dell'allevamento	SOCCIDA (S/N)	DAL	AL	N. UOVA

(5) Valori ammessi TIPO DI IMPRESA: Allevamento bio - Allevamento a terra - Allevamento all'aperto - Allevamento in gabbia

(6) Valori ammessi SPECIE: Galline ovaiole

ALLEGA

11 registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008

12 documenti fiscali attestanti il trasporto e/o la consegna delle uova da cova al centro di sgusciatura o di disidratazione

13 registro dell'allevamento

QUADRO B4 - intervento 4 Soppressione dei pulcini

Codice Allev.	TIPO DI IMPRESA (7)	SPECIE (8)	Indirizzo dell'allevamento	SOCCIDA (S/N)	DAL	AL	N. CAPI (o uova)

(7) Valori ammessi TIPO DI IMPRESA: Allevamento da ingrasso - Incubatoio in zona di restrizione - Incubatoio fuori zona di restrizione

(8) Valori ammessi SPECIE: Tacchinotti maschio - Tacchinotti femmina - Pulcini da carne - Pulcini da ovaiole - Pulcini di 1 giorno rurali

ALLEGA

14 documenti fiscali attestanti il trasporto e la distruzione del pollame

15 registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008

16 registro dell'allevamento

17 documento di ritiro da parte della ditta preposta allo smaltimento

18 certificato sanitario dell'avvenuta distruzione dei capi nel periodo 23 ottobre 2021 e il 31 maggio 2022 con indicazione del numero di capi e specie

QUADRO C - interventi DANNO UNITARIO (INDENNIZZO UNITARIO) valore unitario € /settimana**QUADRO C1 - intervento 5 Macellazione anticipata riproduttori (valore unitario € /settimana)**

Codice Allev.	TIPO DI IMPRESA (9)	SPECIE (10)	Indirizzo dell'allevamento	SOCCIDA (S/N)	periodi di macellazione anticipata DAL	periodi di macellazione anticipata AL	N. capi macellati	Numero capi previsti per l'accasamento	periodo di fermo obbligatorio DAL	periodo di fermo obbligatorio AL

(9) Valori ammessi TIPO DI IMPRESA: Allevamento da riproduzione - Allevamento da riproduzione in zona di restrizione - Allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione

(10) Valori ammessi SPECIE: Riproduttori broilers - Riproduttori Tacchino - Riproduttori ovaiole - Riproduttori fagiani - Riproduttori quaglie

ALLEGA

19 certificato sanitario dell'avvenuta macellazione dei capi nel periodo 23 ottobre 2021 e il 31 maggio 2022 con indicazione del numero di capi e specie

20 documenti fiscali attestanti il trasporto e la distruzione del pollame

21 registro dell'allevamento

QUADRO C2 - intervento 6 Mancato accasamento / Prolungamento vuoto sanitario (valore unitario € /settimana di allevamento persa)

Codice Allev.	TIPO DI IMPRESA (11)	SPECIE (12)	Indirizzo dell'allevamento	SOCCIDA (S/N)	periodi di vuoto sanitario DAL	periodi di vuoto sanitario AL	N. capi	Numero capi previsti per l'accasamento	periodo di fermo obbligatorio DAL	periodo di fermo obbligatorio AL

(11) Valori ammessi TIPO DI IMPRESA: Svezzamento pollastra - Svezzamento pollastra "a terra" - Svezzamento pollastra Bio - Deposizione in gabbia - Deposizione a terra - Deposizione all'aperto - Bio - Ingrassio

(12) Valori ammessi SPECIE: Galline ovaiole consumo - Broilers - Polli golden/rurali - Faraone - Anatre - Capponi - Tacchini femmina - Tacchini maschi - Tacchini misti - Pollo biologico - Tacchini biologici - Piccioni - Quaglie

ALLEGA

22 registro dell'allevamento

23 dichiarazione di provenienza degli animali relativa alla data di primo accasamento posteriore all'inizio del periodo di fermo obbligatorio

24 ultimo modello di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio o documentazione inerente al preventivo abbattimento degli stessi

QUADRO C3 - intervento 7 Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento) (valore unitario € /settimana di allevamento persa)

Codice Allev.	TIPO DI IMPRESA (13)	SPECIE (14)	Indirizzo dell'allevamento	SOCCIDA (S/N)	periodi di prolungato accasamento DAL	periodi di prolungato accasamento AL	N. capi	Numero capi previsti per l'accasamento	periodo di fermo obbligatorio DAL	periodo di fermo obbligatorio AL

(13) Valori ammessi TIPO DI IMPRESA: Svezzamento - A terra - All'aperto - Bio - Ingrassio - Da ripopolamento

(14) Valori ammessi SPECIE: Broilers - Polli golden - Polli rurali - Faraone - Capponi - Pollastre - Pollo biologico - Tacchini biologici - Tacchini femmina - Tacchini maschi - Fagiani - Starne - Quaglie - Piccioni - Pernici

ALLEGA

25 registro dell'allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento (con indicazione dei capannoni interessati)

26 dichiarazione di provenienza degli animali relativa alla data di primo accasamento posteriore all'inizio del periodo di fermo obbligatorio

27 ultimo modello di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio

28 eventuale copia del contratto di natura commerciale concernente la fornitura di animali

QUADRO C4 - intervento 8 Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard (€/capo/settimana - valore unitario € /capo per Pulcini da ovaiole, Capponi e pollastre)

Codice Allev.	TIPO DI IMPRESA	SPECIE (15)	Indirizzo dell'allevamento	SOCCIDA (S/N)	periodi di vendita anticipata/posticipata DAL	periodi di vendita anticipata/posticipata AL	N. capi	Numero capi previsti per l'accasamento	periodo di fermo obbligatorio DAL	periodo di fermo obbligatorio AL

(15) Valori ammessi SPECIE: Broiler, broiler biologici, polli rurali e faraone - Tacchini femmina - Tacchini maschi - Pulcini da ovaiole, Capponi e pollastre

ALLEGA

29 copia dei contratti stipulati da cui si evince una riduzione della quotazione registro dell'allevamento

30 contratti non onorati

31 nuovi contratti a prezzi ribassati

32 copia della documentazione di movimentazione dei riproduttori e delle uova da cova compilata ai sensi del regolamento (CE) n.617/2008

33 dichiarazione di provenienza degli animali relativa alla data di primo accasamento posteriore al fermo obbligatorio

34 Modello di uscita dall'allevamento verso il macello

35 tabelle di allevamento

36 copia del registro di allevamento nel quale si evidenzia l'uscita anticipata o posticipata di animali

37 documentazione relativa ai cicli precedenti

QUADRO D - interventi DANNO UNITARIO (INDENNIZZO UNITARIO) valore unitario € /kg**QUADRO D1 - intervento 9 Perdita di valore per il congelamento della carne avicola fresca**

Codice Allev.	TIPO DI IMPRESA (16)	SPECIE (17)	Indirizzo dell'allevamento	SOCCIDA (S/N)	periodi di fermo dell'allevamento DAL	periodi di fermo dell'allevamento AL	Ka di carne

(16) Valori ammessi TIPO DI IMPRESA: Imprese di macellazione / trasformazione avicola

(17) Valori ammessi SPECIE: Tutte le specie avicole

ALLEGA

38 il prezzo della carne avicola congelata da confrontare con le quotazioni del periodo della carne fresca. Tale documentazione deve comprovare il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria ed il trattamento termico eseguito

QUADRO D2 - intervento 10 Riduzione dell'attività di macellazione / trasformazione / classificazione e imballaggio delle uova

Codice Allev.	TIPO DI IMPRESA (18)	SPECIE (19)	Indirizzo dell'allevamento	SOCCIDA (S/N)	minore quantità prodotta espressa in KG	periodo dal 23 ottobre 2021	periodo al 31 maggio 2022

(18) Valori ammessi TIPO DI IMPRESA: Imprese di macellazione / trasformazione avicola / centri imballaggio uova

(19) Valori ammessi SPECIE: Tutte le specie avicole

ALLEGA

39 copia dei registri presso i centri d'imballaggio uova

40 confronto tramite la BDN per quanto riguarda le attività di macellazione dal quale si può desumere la riduzione dell'attività

41 documentazione atta a comprovare la riduzione dell'attività di macellazione, trasformazione, classificazione e imballaggio

42 documentazione di carattere fiscale relativa allo stesso periodo dell'anno precedente (fatture o bilanci che possano evidenziare quale sia stato il fatturato nel medesimo periodo dell'anno precedente)

QUADRO D3 - intervento 11 Soppressione pollastre (valore unitario € /capo)

Codice Allev.	TIPO DI IMPRESA (20)	SPECIE (21)	Indirizzo dell'allevamento	SOCCIDA (S/N)	periodi di fermo dell'allevamento DAL	periodi di fermo dell'allevamento AL	Ka di carne

(20) Valori ammessi TIPO DI IMPRESA: allevamento ovaiole

(21) Valori ammessi SPECIE: Gallus

ALLEGA

43 certificato sanitario dell'avvenuta distruzione dei capi nel periodo 23 ottobre 2021 e il 31 maggio 2022 con indicazione del numero di capi e specie

44 documento di ritiro da parte della ditta preposta allo smaltimento

45 documenti fiscali attestanti il trasporto e la distruzione del pollame

46 registro dell'allevamento

QUADRO D4 - intervento 12 Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico

Codice Allev.	TIPO DI IMPRESA (22)	SPECIE (23)	Indirizzo dell'allevamento	SOCCIDA (S/N)	minore quantità prodotta espressa in KG	periodo dal 23 ottobre 2021	periodo al 31 maggio 2022

(22) Valori ammessi TIPO DI IMPRESA: Imprese di macellazione / trasformazione avicola

(23) Valori ammessi SPECIE: tutte le specie avicole

ALLEGA

47 copia dei contratti con il prezzo della carne avicola cotta da confrontare con le quotazioni del periodo della carne fresca. Tale documentazione deve comprovare il nesso tra le misure veterinarie o di restrizione che abbiano determinato la bollatura sanitaria ed il trattamento termico eseguito

ORGANISMO PAGATORE ARPEA

DATA

CUAA Richiedente:

DENOMINAZIONE:

INTERVENTO	SPECIE	Tipo di impresa	COEFFICIENTE DI INDENNIZZO UNITARIO/ CAPO (o uovo) in € STABILITO DALLA TABELLA A DEL DM 193915 DEL 05/04/2023	NUMERO CAPI/OVOVA	IMPORTO TOTALE dell'aiuto In €
			A	B	=A*B
1. Distruzione delle uova da cova	riproduttori quaglie	allevamento da riproduzione	0,072	0,00000	0,0000
	tacchino	allevamento da riproduzione e incubatoi in zone di restrizione	0,263	0,000	0,0000
	tacchino	allevamento da riproduzione e incubatoi fuori zone di restrizione	1,050	0,000	0,0000
	riproduttori pollo	allevamento da riproduzione e incubatoi in zone di restrizione	0,066	0,000	0,0000
	riproduttori pollo	allevamento da riproduzione e incubatoi fuori zone di restrizione	0,266	0,000	0,0000
2. Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti	riproduttori pollo	allevamento da riproduzione e incubatoi in zone di restrizione	0,056	0,000	0,0000
	riproduttori pollo	allevamento da riproduzione e incubatoi fuori zone di restrizione	0,222	0,000	0,0000
	riproduttori ovaiole	allevamento da riproduzione e incubatoi in zone di restrizione	0,056	0,000	0,0000
	riproduttori ovaiole	allevamento da riproduzione e incubatoi fuori zone di restrizione	0,222	0,000	0,0000
3. Trasformazione delle uova da consumo in	galline ovaiole NC 0105 94 00	allevamento Bio	0,016	0,00000	0,0000
	galline ovaiole	allevamento a terra	0,015	0,00000	0,0000

ovoprodotti	galline ovaiole	allevamento all'aperto	0,019	0,00000	0,0000
	galline ovaiole	allevamento in gabbia	0,011	0,00000	0,0000
4. Soppressione dei pulcini	tacchinotti maschi	allevamento da Ingrassio	0,500	0,00000	0,0000
	tacchinotti maschi	Incubatoi in zone di restrizione	0,500	0,00000	0,0000
	tacchinotti maschi	Incubatoi fuori zone di restrizione	2,000	0,00000	0,0000
	tacchinotti femmina	allevamento da Ingrassio	0,275	0,00000	0,0000
	tacchinotti femmina	Incubatoi in zone di restrizione	0,275	0,00000	0,0000
	tacchinotti femmina	Incubatoi fuori zone di restrizione	1,100	0,00000	0,0000
	pulcino da carne	Incubatoi in zone di restrizione	0,114	0,00000	0,0000
	pulcino da carne	Incubatoi fuori zone di restrizione	0,455	0,00000	0,0000
	pulcini da ovaiole	Incubatoi in zone di restrizione	0,183	0,00000	0,0000
	pulcini da ovaiole	Incubatoi fuori zone di restrizione	0,733	0,00000	0,0000
	pulcini di 1 giorno rurali	Incubatoi in zone di restrizione	0,172	0,00000	0,0000
	pulcini di 1 giorno rurali	Incubatoi fuori zone di restrizione	0,688	0,00000	0,0000

TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	VALORE UOVA COVA PRODOTTE A SETTIMANA in €	N. DI SETTIMANE DI ALLEVAMENTO PERSE	NUMERO DI CAPI	COEFFICIENTE DI INDENNIZZO UNITARIO CAPO (o uovo) IN €	IMPORTO TOTALE dell'aiuto in €
			A	B	C	=A*B	=(A*B)*C
5. Macellazione anticipata riproduttori	riproduttori broilers	allevamento da riproduzione in zona di restrizione	0,095	0	0	0	0,0000
	riproduttori broilers	allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione	0,380	0	0	0	0,0000
	riproduttori tacchini	allevamento da riproduzione in zona di restrizione	0,593	0	0	0	0,0000
	riproduttori tacchini	allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione	2,370	0	0	0	0,0000
	riproduttori ovaiole	allevamento da riproduzione in zona di restrizione	0,318	0	0	0	0,0000
	riproduttori ovaiole	allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione	1,271	0	0	0	0,0000

	riproduttori fagiani	allevamento da riproduzione	0,228	0	0	0	0,0000
	riproduttori quaglie	allevamento da riproduzione	0,228	0	0	0	0,0000

	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	Valore a settimana	NUMERO DI SETTIMANE DI ALLEVAMENTO PERSE	Numero capi	COEFFICIENTE DI INDENNIZZO UNITARIO CAPO (o uova) IN €	IMPORTO TOTALE dell'aiuto in €
			A	B	C	=A*B	=(A*B)*C
6. Prolungamento vuoto sanitario/ Mancato accasamento *	galline ovaiole consumo	svezzamento pollastra	0,023	0,000	0,000	0	0,0000
	galline ovaiole consumo	svezzamento pollastra a terra	0,023	0,000	0,000	0	0,0000
	galline ovaiole consumo	svezzamento pollastra Bio	0,038	0,000	0,000	0	0,0000
	galline ovaiole consumo	deposizione in gabbia	0,035	0,000	0,000	0	0,0000
	galline ovaiole consumo	deposizione a terra	0,048	0,000	0,000	0	0,0000
	galline ovaiole consumo	deposizione all'aperto	0,055	0,000	0,000	0	0,0000
	galline ovaiole consumo	Bio	0,100	0,000	0,000	0	0,0000
	broiler	ingrasso	0,020	0,000	0,000	0	0,0000
	polli golden/rurali	ingrasso	0,075	0,000	0,000	0	0,0000
	faraone	ingrasso	0,043	0,000	0,000	0	0,0000
	anatre	ingrasso	0,095	0,000	0,000	0	0,0000
	capponi	ingrasso	0,051	0,000	0,000	0	0,0000
	tacchini femmine	ingrasso	0,045	0,000	0,000	0	0,0000
	tacchini maschi	ingrasso	0,074	0,000	0,000	0	0,0000
	tacchini misti	ingrasso	0,059	0,000	0,000	0	0,0000
	pollo biologico	ingrasso	0,081	0,000	0,000	0	0,0000
	tacchini biologici	ingrasso	0,176	0,000	0,000	0	0,0000
	piccioni	ingrasso	0,109	0,000	0,000	0	0,0000
quaglie	ingrasso	0,657	0,000	0,000	0	0,0000	

TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	Valore a settimana In €	NUMERO DI SETTIMANE DI PROLUNGATO ALLEVAMENTO	NUMERO DEI CAPI/ UOVO	COEFFICIENTE DI INDENNIZZO UNITARIO CAPO/ UOVO IN €	IMPORTO TOTALE dell'aiuto In €
			A	B	C	=A*B	=(A*B)*C
7. Maggiori costi di	broiler	ingrasso	0,071	0,0000	0,0000	0	0,0000
	polli rurali	ingrasso	0,071	0,0000	0,0000	0	0,0000
	polli golden	ingrasso	0,089	0,0000	0,0000	0	0,0000
	faraone	ingrasso	0,052	0,0000	0,0000	0	0,0000
	capponi	ingrasso	0,051	0,0000	0,0000	0	0,0000
	pollastre	svezzamento	0,058	0,0000	0,0000	0	0,0000
	pollastre	a terra	0,063	0,0000	0,0000	0	0,0000

produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)	pollastre	all'aperto	0,068	0,0000	0,0000	0	0,0000
	pollastre	bio	0,118	0,0000	0,0000	0	0,0000
	pollo biologico	ingrasso	0,159	0,0000	0,0000	0	0,0000
	tacchini biologici	ingrasso	0,248	0,0000	0,0000	0	0,0000
	tacchini femmine	ingrasso	0,166	0,0000	0,0000	0	0,0000
	tacchini maschi	ingrasso	0,264	0,0000	0,0000	0	0,0000
	fagiani	da ripopolamento	n.a.	n.a.	0,0000	16,5400	0,0000
	starni	da ripopolamento	n.a.	n.a.	0,0000	10,5000	0,0000
	quaglie	da ripopolamento	n.a.	n.a.	0,0000	2,000	0,0000
	piccioni	ingrasso	0,122	0,0000	0,0000	0,000	0,0000
pernici	da ripopolamento	n.a.	n.a.	0,0000	2,000	0,0000	

TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	Valore a settimana in €	NUMERO DI SETTIMANE DI PROLUNGATO ALLEVAMENTO	NUMERO CAPI/UOVO	COEFFICIENTE DI INDENNIZZO UNITARIO CAPO/UOVO IN €	IMPORTO TOTALE dell'aiuto
			A	B	C	=A*B	=(A*B)*C
8. Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard	tacchini maschi	tutte le imprese avicole	0,1125	0,000	0,000	0	0,0000
	tacchini femmine	tutte le imprese avicole	0,0625	0,000	0,000	0	0,0000
	broiler, broiler biologici, polli rurali e faraone	tutte le imprese avicole	0,0625	0,000	0,000	0	0,0000
	pulcini da ovaioia	tutte le imprese avicole	0,0380	0,000	0,000	0	0,0000
	capponi	tutte le imprese avicole	1,2500	0,000	0,000	0	0,0000
	pollastre	tutte le imprese avicole	0,2500	0,000	0,000	0	0,0000

9. Perdita di valore per il congelamento della la carne avicola fresca	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	Valore €/KG	N.KG	IMPORTO TOTALE dell'aiuto in €
			A	B	=A*B
	tutte le specie avicole	imprese di macellazione/trasformazione avicola	0,6250	0,0000	0,0000

	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	Valore €/KG	MINOR QUANTITA' MACELLATA IN KG	IMPORTO TOTALE dell'aiuto in €
			A	B	=A*B

10. Riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione /classificazione e imballaggio delle uova.	tutte le specie avicole	imprese di macellazione/trasformazione avicola/centri imballaggi uova	0,060	0,0000	0,0000
---	-------------------------	---	-------	--------	--------

11. Soppressione pollastre	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	Valore Capo (o uova)	NUMERO CAPI/OVOVA	IMPORTO TOTALE dell'aiuto in €
			A	B	=A*B
	Gallus	allevamento ovaiole	1,250	0,0000	0,0000

12. Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	Valore €/KG	NUMERO DEI KG	IMPORTO DELL'AIUTO in €
			A	B	=A*B
	tutte le specie avicole	imprese di macellazione/trasformazione avicola	0,250	0,0000	0,0000

TOTALE	0,0000
---------------	---------------

NOTE:

Intervento 6: Il numero delle settimane va calcolato (nel caso di danno n. 6) dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo prolungato ai quali sono stati precedentemente sottratti i gg di fermo sanitario obbligatorio (v. Tabella A al DM 193915 del 5 aprile 2023).

Si fa presente che gli indennizzi unitari riportati in tabella sono già determinati al 25% del danno totale subito dai beneficiari ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie come stabilito all'articolo 3,

INTERVENTO	SPECIE	Tipo di impresa	COEFFICIENTE DI INDENNIZZO UNITARIO/CAPO (o uovo) in €	NUMERO CAPI/UOVA	IMPORTO TOTALE dell'aiuto In €
			STABILITO DALLA TABELLA A DEL DM 193915 DEL 05/04/2023		=A*B
			A	B	
1. Distruzione delle uova da cova	riproduttori quaglie	allevamento da riproduzione	0,072		0,0000
	tacchino	allevamento da riproduzione e incubatoi in zone di restrizione	0,263		0,0000
	tacchino	allevamento da riproduzione e incubatoi fuori zone di restrizione	1,050		0,0000
	riproduttori pollo	allevamento da riproduzione e incubatoi in zone di restrizione	0,066		0,0000
	riproduttori pollo	allevamento da riproduzione e incubatoi fuori zone di restrizione	0,266		0,0000
2. Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti	riproduttori pollo	allevamento da riproduzione e incubatoi in zone di restrizione	0,056		0,0000
	riproduttori pollo	allevamento da riproduzione e incubatoi fuori zone di restrizione	0,222		0,0000
	riproduttori ovaiole	allevamento da riproduzione e incubatoi in zone di restrizione	0,056		0,0000
	riproduttori ovaiole	allevamento da riproduzione e incubatoi fuori zone di restrizione	0,222		0,0000
3. Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti	galline ovaiole NC 0105 94 00	allevamento Bio	0,016		0,0000
	galline ovaiole	allevamento a terra	0,015		0,0000
	galline ovaiole	allevamento all'aperto	0,019		0,0000
	galline ovaiole	allevamento in gabbia	0,011		0,0000
4. Soppressione dei pulcini	tacchinotti maschi	allevamento da Ingrassio	0,500		0,0000
	tacchinotti maschi	Incubatoi in zone di restrizione	0,500		0,0000
	tacchinotti maschi	Incubatoi fuori zone di restrizione	2,000		0,0000
	tacchinotti femmina	allevamento da Ingrassio	0,275		0,0000
	tacchinotti femmina	Incubatoi in zone di restrizione	0,275		0,0000
	tacchinotti femmina	Incubatoi fuori zone di restrizione	1,100		0,0000
	pulcino da carne	Incubatoi in zone di restrizione	0,114		0,0000
	pulcino da carne	Incubatoi fuori zone di restrizione	0,455		0,0000
	pulcini da ovaiole	Incubatoi in zone di restrizione	0,183		0,0000
	pulcini da ovaiole	Incubatoi fuori zone di restrizione	0,733		0,0000
	pulcini di 1 giorno rurali	Incubatoi in zone di restrizione	0,172		0,0000
pulcini di 1 giorno rurali	Incubatoi fuori zone di restrizione	0,688		0,0000	

TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	VALORE LIOVA COVA PRODOTTE A SETTIMANA in €	N. DI SETTIMANE DI ALLEVAMENTO PERSE	NUMERO DI CAPI	COEFFICIENTE DI INDENNIZZO UNITARIO CAPO (o uovo) IN €	IMPORTO TOTALE dell'aiuto in €
			A	B	C	=A*B	=(A*B)*C
5. Macellazione anticipata riproduttori	riproduttori broilers	allevamento da riproduzione in zona di restrizione	0,095			0	0,0000
	riproduttori broilers	allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione	0,380			0	0,0000
	riproduttori tacchini	allevamento da riproduzione in zona di restrizione	0,593			0	0,0000
	riproduttori tacchini	allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione	2,370			0	0,0000
	riproduttori ovaiole	allevamento da riproduzione in zona di restrizione	0,318			0	0,0000
	riproduttori ovaiole	allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione	1,271			0	0,0000
	riproduttori fagiani	allevamento da riproduzione	0,228			0	0,0000
	riproduttori quaglie	allevamento da riproduzione	0,228			0	0,0000

TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	Valore a settimana	NUMERO DI SETTIMANE DI ALLEVAMENTO PERSE	Numero capi	COEFFICIENTE DI INDENNIZZO UNITARIO CAPO (o uovo) IN €	IMPORTO TOTALE dell'aiuto in €
			A	B	C	=A*B	=(A*B)*C
6. Prolungamento vuoto sanitario/ Mancato accasamento *	galline ovaiole consumo	svezzamento pollastra	0,023			0	0,0000
	galline ovaiole consumo	svezzamento pollastra a terra	0,023			0	0,0000
	galline ovaiole consumo	svezzamento pollastra Bio	0,038			0	0,0000
	galline ovaiole consumo	deposizione in gabbia	0,035			0	0,0000
	galline ovaiole consumo	deposizione a terra	0,048			0	0,0000
	galline ovaiole consumo	deposizione all'aperto	0,055			0	0,0000
	galline ovaiole consumo	Bio	0,100			0	0,0000
	broiler	ingrasso	0,020			0	0,0000
	polli golden/rurali	ingrasso	0,075			0	0,0000
	faraoone	ingrasso	0,043			0	0,0000
	anatre	ingrasso	0,095			0	0,0000
	capponi	ingrasso	0,051			0	0,0000
	tacchini femmine	ingrasso	0,045			0	0,0000
	tacchini maschi	ingrasso	0,074			0	0,0000
	tacchini misti	ingrasso	0,059			0	0,0000
	pollo biologico	ingrasso	0,081			0	0,0000
	tacchini biologici	ingrasso	0,176			0	0,0000
	piccioni	ingrasso	0,109			0	0,0000
	quaglie	ingrasso	0,657			0	0,0000

TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	Valore a settimana in €	NUMERO DI SETTIMANE DI PROLUNGATO ALLEVAMENTO	NUMERO DEI CAPI/OVOVO	COEFFICIENTE DI INDENNIZZO UNITARIO CAPO/OVOVO IN €	IMPORTO TOTALE dell'aiuto in €
			A	B	C	=A*B	=(A*B)*C
7. Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)	broiler	ingrasso	0,071			0	0,0000
	polli rurali	ingrasso	0,071			0	0,0000
	polli golden	ingrasso	0,089			0	0,0000
	faraoone	ingrasso	0,052			0	0,0000
	capponi	ingrasso	0,051			0	0,0000
	pollastre	svezzamento	0,058			0	0,0000
	pollastre	a terra	0,063			0	0,0000
	pollastre	all'aperto	0,068			0	0,0000
	pollastre	bio	0,118			0	0,0000
	pollo biologico	ingrasso	0,159			0	0,0000
	tacchini biologici	ingrasso	0,248			0	0,0000
	tacchini femmine	ingrasso	0,166			0	0,0000
	tacchini maschi	ingrasso	0,264			0	0,0000
	fagiani	da ripopolamento	n.a.	n.a.		16,5400	0,0000
	starni	da ripopolamento	n.a.	n.a.		10,5000	0,0000
	quaglie	da ripopolamento	n.a.	n.a.		2,000	0,0000
	piccioni	ingrasso	0,122			0,000	0,0000
pernici	da ripopolamento	n.a.	n.a.		2,000	0,0000	

TIPO DI INTERVENTO	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	Valore a settimana in €	NUMERO DI SETTIMANE DI PROLUNGATO ALLEVAMENTO	NUMERO CAPI/OVOVO	COEFFICIENTE DI INDENNIZZO UNITARIO CAPO/OVOVO IN €	IMPORTO TOTALE dell'aiuto
			A	B	C	=A*B	=(A*B)*C
8. Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard	tacchini maschi	tutte le imprese avicole	0,1125			0	0,0000
	tacchini femmine	tutte le imprese avicole	0,0625			0	0,0000
	broiler, broiler biologici, polli rurali e faraoone	tutte le imprese avicole	0,0625			0	0,0000
	pulcini da ovaiole	tutte le imprese avicole	0,0380			0	0,0000
	capponi	tutte le imprese avicole	1,2500			0	0,0000
	pollastre	tutte le imprese avicole	0,2500			0	0,0000

NOTE:

Intervento 6: Il numero delle settimane va calcolato (nel caso di danno n. 6) dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo prolungato ai quali sono stati precedentemente sottratti i gg di fermo sanitario obbligatorio (v. Tabella A al DM 193915 del 5 aprile 2023).

9. Perdita di valore per il congelamento della la carne avicola fresca	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	Valore €/KG	N.KG	IMPORTO TOTALE dell'aiuto in €
			A	B	=A*B
	tutte le specie avicole	imprese di macellazione/trasformazione avicola	0,6250		0,0000
10. Riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione /classificazione e imballaggio delle uova.	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	Valore €/KG	MINOR QUANTITA' MACELLATA IN KG	IMPORTO TOTALE dell'aiuto in €
			A	B	=A*B
	tutte le specie avicole	imprese di macellazione/trasformazione avicola/centri imballaggi uova	0,060		0,0000
11. Soppressione pollastre	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	Valore Capo (o uovo)	NUMERO CAPI/UOVA	IMPORTO TOTALE dell'aiuto in €
			A	B	=A*B
	Gallus	allevamento ovaiole	1,250		0,0000
12. Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico	SPECIE	TIPO DI IMPRESA	Valore €/KG	NUMERO DEI KG	IMPORTO DELL'AIUTO in €
			A	B	=A*B
	tutte le specie avicole	imprese di macellazione/trasformazione avicola	0,250		0,0000

Decreto Ministeriale n. DM n. 193915 del 5 aprile 2023- Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 maggio 2022.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA SOCCIDA

Il/la sottoscritto/a _____ titolare/legale rappresentante della
ditta _____ CUAА _____

con sede legale in _____ comune di _____ prov. _____, in

rapporto di soccida, quale soccidante (sbarrare l'opzione di interesse) con la
ditta _____ CUAА _____ con

sede legale in _____ comune di _____ prov. _____,

Consapevole che la presente dichiarazione, relativamente ai dati di propria competenza, è rilasciata ai sensi dell'art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza da quanto richiesto ed eventualmente conseguito, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n°445 e successive modifiche.

Dichiara:

- Di essere a conoscenza che la sopra citata ditta _____, controparte nel contratto di soccida, ha presentato domanda per l'erogazione del beneficio economico ai sensi del Decreto Ministeriale n. 193915 del 5 aprile 2023, per gli interventi indicati nella tabella A allegata al suddetto decreto, relativamente al codice ASL _____ dell'azienda.
- di acconsentire con ampia liberatoria affinché la ditta soccidaria possa presentare domanda di contributo per le seguenti misure di aiuto *:
 1. Distruzione uova da cova:
 - a) Riproduttori quaglie - Allevamento da riproduzione
 - b) Tacchino - Allevamento da riproduzione e incubatoi in zone di restrizione
 - c) Tacchino - Allevamento da riproduzione e incubatoi fuori zone di restrizione
 - d) Riproduttori pollo - Allevamento da riproduzione e incubatoi in zone di restrizione
 - e) Riproduttori pollo - Allevamento da riproduzione e incubatoi fuori zone di restrizione

2. Trasformazione di uova da cova in ovoprodotti:
 - a) Riproduttori pollo - Allevamento da riproduzione e incubatoi in zone di restrizione
 - b) Riproduttori pollo - Allevamento da riproduzione e incubatoi fuori zone di restrizione
 - c) Riproduttori ovaiole - Allevamento da riproduzione e incubatoi in zone di restrizione
 - d) Riproduttori ovaiole - Allevamento da riproduzione e incubatoi fuori zone di restrizione

3. Trasformazione di uova da consumo in ovoprodotti:
 - a) Galline ovaiole NC 0105 94 00 - Allevamento Bio
 - b) Galline ovaiole - Allevamento a terra
 - c) Galline ovaiole - Allevamento all'aperto
 - d) Galline ovaiole - Allevamento in gabbia

4. Soppressione dei pulcini:
 - a) Tacchinotti maschio - Allevamento da ingrasso
 - e) Tacchinotti maschio – Incubatoi in zone di restrizione
 - f) Tacchinotti maschio – Incubatoi fuori zone di restrizione
 - b) Tacchinotti femmina - Allevamento da ingrasso
 - c) Tacchinotti femmina – Incubatoi in zone di restrizione
 - d) Tacchinotti femmina – Incubatoi fuori zone di restrizione
 - e) Pulcini da carne - Incubatoi in zone di restrizione
 - f) Pulcini da carne - Incubatoi fuori zone di restrizione
 - g) Pulcini da ovaiole - Incubatoi in zone di restrizione
 - h) Pulcini da ovaiole - Incubatoi fuori zone di restrizione
 - i) Pulcini di 1 giorno rurali - Incubatoi in zone di restrizione
 - j) Pulcini di 1 giorno rurali - Incubatoi fuori zone di restrizione

5. Macellazione anticipata riproduttori/perdita di produzione dei riproduttori:
 - a) Riproduttori broilers - Allevamento da riproduzione in zona di restrizione
 - b) Riproduttori broilers - Allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione
 - c) Riproduttori tacchini - Allevamento da riproduzione in zona di restrizione
 - d) Riproduttori tacchini - Allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione
 - e) Riproduttori ovaiole - Allevamento da riproduzione in zona di restrizione
 - f) Riproduttori ovaiole - Allevamento da riproduzione fuori zona di restrizione
 - g) Riproduttori fagiani - Allevamento da riproduzione
 - h) Riproduttori quaglie - Allevamento da riproduzione

6. Prolungamento vuoto sanitario / Mancato accasamento:
 - a) Galline ovaiole consumo - Svezamento pollastra
 - b) Galline ovaiole consumo - Svezamento pollastra "a terra"
 - c) Galline ovaiole consumo - Svezamento pollastra Bio

- d) Galline ovaiole consumo - Deposizione in gabbia
- e) Galline ovaiole consumo - Deposizione a terra
- f) Galline ovaiole consumo - Deposizione all'aperto
- g) Broiler - Ingrassio
- h) Polli golden / Rurali - Ingrassio
- i) Faraone - Ingrassio
- j) Anatre - Ingrassio
- k) Capponi - Ingrassio
- l) Tacchini femmine - Ingrassio
- m) Tacchini maschi - Ingrassio
- n) Tacchini misti – Ingrassio
- o) Pollo biologico - Ingrassio
- p) Tacchini biologici - Ingrassio
- q) Piccioni - Ingrassio
- r) Quaglie – Ingrassio

7. Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento):

- a) Broilers - Ingrassio
- b) Polli rurali - Ingrassio
- c) Polli Golden - Ingrassio
- d) Faraone - Ingrassio
- e) Capponi - Ingrassio
- f) Pollastre – Svezamento
- g) Pollastre – A terra
- h) Pollastre – All'aperto
- i) Pollastre - Bio
- j) Pollo biologico - Ingrassio
- k) Tacchini Biologici - Ingrassio
- l) Tacchini femmine - Ingrassio
- m) Tacchini maschi - Ingrassio
- n) Fagiani - Da ripopolamento
- o) Starne - Da ripopolamento
- p) Quaglie - Da ripopolamento
- q) Piccioni - ingrasso
- r) Pernici - Da ripopolamento

8. Perdita di valore per vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard:

- a) Tacchini maschi– Tutte le imprese avicole
- b) Tacchini femmine - Tutte le imprese avicole
- c) Broiler , broiler bio, polli rurali, faraone - Tutte le imprese avicole
- d) Pulcini di ovaiole
- e) Capponi – Tutte le imprese avicole
- f) Pollastre – Tutte le imprese avicole

9. Perdita di valore per il congelamento della carne avicola fresca:
a) Tutte le specie avicole - Imprese di macellazione / trasformazione avicola
10. Riduzione dell'attività di macellazione / trasformazione / classificazione e imballaggio delle uova:
a) Tutte le specie avicole - Imprese di macellazione / trasformazione avicola / centri imballaggi uova
11. Soppressione pollastre:
a) Gallus - Allevamento ovaiole
12. Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico:
a) Tutte le specie avicole - Imprese di macellazione / trasformazione avicola

**Eliminare le categorie che non sono di interesse*

Luogo e data

IL SOCCIDANTE

_____ lì, _____

Allega fotocopia dei documenti di riconoscimento in corso di validità ai sensi del combinato disposto dagli artt. 21 e 38 DPR 445/2000. I dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del D. lgs 30 /06/2003 n. 196.